**Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi**

**Oggetto: Hot Spot sala Avvocati - Caratteristiche tecniche e funzionalità**

Il progetto nasce dall'esigenza di rendere fruibile per tutti gli avvocati le postazioni informatiche all'interno della sala stessa che già erano operative ma prive di sicurezza e non adeguati ai nuovi programmi.

Si è proceduto a migliorare le postazioni già esistenti, aggiungendo dei componenti hardware che hanno le postazioni più funzionali e veloci attraverso i necessari adeguamenti informatici.

Si è proceduto a migliorare il sistema ***HOT SPOT***, rendendolo sicuro e tracciabile ai fini della vigente normativa.

In conseguenza, i colleghi per accedere alle postazioni fisse dovranno accreditarsi attraverso nome utente e password, detto accreditamento è lo stesso per l'accesso alla linea internet wifi, che entrerà in funzione in questi giorni appena sarà attivata la linea più veloce con la fibra.

Tale accreditamento presuppone l'assegnazione di un profilo e, dopo aver inserito i propri dati anagrafici, la creazione di un nome utente e una password, saranno non trasferibili e del tutto personali.

La connessione sarà a tempo onde non creare affollamento nella sala ai fini della prevenzione COVID.

Il sistema informatico è dotato di un Server che gestisce il software gestionale per gli accessi ***all'hot spot*** sia dai 5 client predisposti che dai dispositivi mobili personali di ogni singolo utente.

Al server è stato collegato un router che serve appunto per gestire i collegamenti wifi per i dispositivi mobili.

Il software gestionale viene gestito da un amministratore che si occupa dell'inserimento dei dati anagrafici dell'utente.

Una volta creata la scheda, il sistema consegnerà le credenziali di accesso al sistema che serviranno per il collegamento tramite dispositivi mobili personali o tramite le postazioni fisse della sala.

**A livello esplicativo questi sono i dati da inserire per ogni utente**

**al fine di creare la propria scheda anagrafica:**

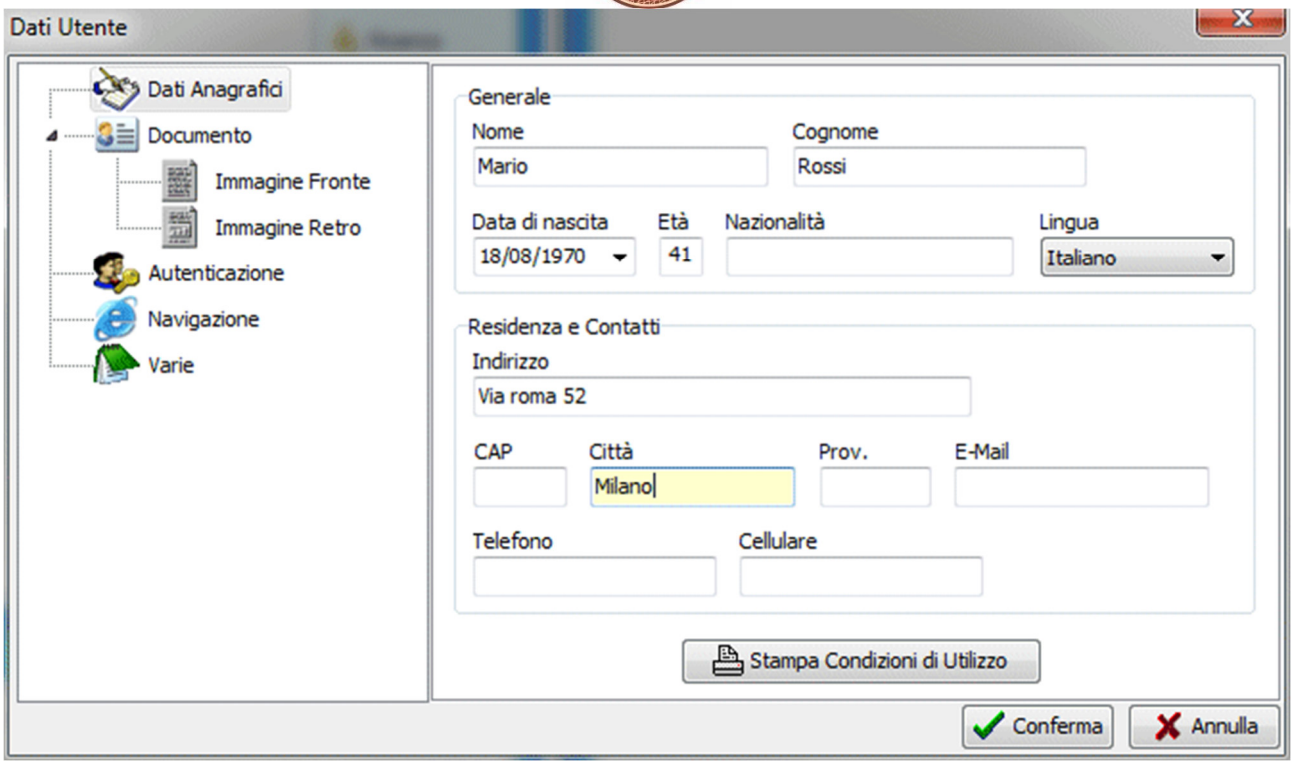


**Autenticazione**

In questa sezione è possibile definire le credenziali di accesso al sistema.

Nel primo riquadro sarà necessario indicare la Login e la Password utilizzabili dal cliente per accedere al sistema tramite postazioni fisse o wi-fi.

Si tenga presente che la password dell'utente è visibile all'operatore solo durante la creazione della scheda utente.

Una volta chiusa la finestra, la password potrà solo essere stampata o inviata tramite SMS ma non sarà più visibile a video a meno che non venga ricreata mediate l'apposito bottone.

Per personalizzare l'aspetto grafico della stampa del tesserino utente è sufficiente modificare il file UserTicket.htm presente nella cartella Custom Data.


**Navigazione**

In questa pagina sono presenti le opzioni che riguardano le modalità di utilizzo dei vari tipi di postazione o dell'***hotspot*** :

- Modalità di Navigazione (o di accesso): permette di specificare la modalità di utilizzo di una postazione o dell'hotspot.
- Gruppo di Appartenenza : specifica a quale gruppo di utenti appartiene l'utente. In base a tale gruppo l'utente sarà abilitato o meno ad effettuare determinate operazione o ad eseguire determinati programmi.
- Abilita Accesso WI-FI : consente o meno l'accesso dell'utente tramite una connessione wireless.
- Disabilita l'accesso WI-FI al termine delle connessioni non prepagate : abilitando questa opzione, nel caso di sessioni post-pagate, l'accesso WI-FI dell'utente verrà disabilitato al termine della sessione. Questa opzione si rivela utile nel caso di utenti occasionali che desiderano navigare WI-FI con una connessione non prepagata.
- Utente Disabilitato : abilitando quest'opzione l'utente non sarà più in grado di effettuare un accesso.
- Account con Scadenza : grazie a questa funzione è possibile imporre una data di scadenza ad un account. Dopo tale data l'utente non sarà più in grado di effettuare accessi al sistema.

Enna, 01 settembre 2021

Il Consigliere, responsabile rete informatica

Avv. Antonino Benintende

Il Presidente

Avv. Salvatore Spinello

**Riferimenti legislativi**

***Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005***

Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17;

Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni telematiche;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Obblighi dei titolari e dei gestori

1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:

a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);

b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;

c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita';

d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);

e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria;

f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007 (in seguito prorogata al 31/12/2008).

2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.

3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralita' di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.

4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con modalita' informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.

Art. 2.

Monitoraggio delle attivita'

1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.

Art. 3.

Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate

1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate.

In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai

frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.

Art. 4.

Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.

Art. 5.

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;

b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);

c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2005